

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1371 del 30 luglio 2013

Istituzione del fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate. Criteri di riparto del fondo. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 n. 3 del 5 aprile 2013. Deliberazione/CR n. 78 del 5/07/2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

La legge finanziaria regionale del 2013 ha istituito uno specifico fondo per erogare attraverso i Comuni contributi ai disoccupati impiegati in lavori di pubblica utilità a favore delle comunità locali. La deliberazione approva la direttiva che regola l'accesso ai contributi, lo schema di domanda e di avviso pubblico.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, l'art. 11 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 n. 3 del 5 aprile 2013 autorizza la Giunta regionale a istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate dai comuni.

I contributi possono essere corrisposti a condizione che il lavoratore abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa e abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, o il trattamento della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni e sia altresì sprovvisto di trattamento pensionistico.

I lavoratori di cui sopra potranno essere impiegati nello svolgimento di servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini, purché aventi il carattere della straordinarietà e temporaneità.

Per ogni disoccupato impiegato nello svolgimento di lavori di pubblica utilità i comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono richiedere, in base alle esigenze di impiego, un contributo da corrispondere al lavoratore sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 per singolo lavoratore. Il contributo deve essere integrato da una quota comunale aggiuntiva pari ad almeno il 10 per cento del finanziamento regionale. L'ammontare del contributo erogato ad ogni lavoratore può essere graduato, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali interessate, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.

I comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono integrare i fondi destinati a tali progetti con contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 11 della legge regionale citata, la Giunta regionale è chiamata ad approvare i criteri di riparto del fondo in questione tra i comuni veneti. A tal fine la Giunta ritiene di fissare dei massimali di finanziamento per classi demografiche di comuni, fermo restando il limite di euro 5.000,00 di contributo per singolo lavoratore. Tali parametri andranno riferiti alla singola amministrazione comunale, e saranno estesi agli enti strumentali o alle società partecipate dalle stesse, in ragione dei parametri riferibili ai comuni partecipanti agli interventi.

Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di un progetto. Nel caso in cui un comune presenti domanda di contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all'interno raggruppamenti di più comuni, qualora nessuna di queste domande sia già stata autorizzata con decreto, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di numero, alla domanda pervenuta per prima.

Gli enti strumentali dei comuni e le società partecipate dagli stessi potranno presentare progetti previa autorizzazione dei comuni di riferimento, con la quale i comuni rinunciano contestualmente a presentare progetti in proprio.

Di seguito la tabella di riparto:

	Classe demografica Residenti dati ISTAT 1 gennaio 2012	Massimale di base in caso di cofinanziamento al 10%
1	Da 50.000	€ 165.000,00
2	Da 10.000 a 49.999	€ 25.000,00
3	Da 5.000 a 9.999	€ 15.000,00
4	Fino a 4.999	€ 10.000,00

In caso di cofinanziamento superiore al minimo del 10% previsto per legge, il massimale di contributo complessivo concesso ad ogni soggetto proponente si calcolerà aumentando il massimale di base della percentuale, secondo quanto riportato nella successiva tabella.

	Classe demografica Residenti dati ISTAT 1 gennaio 2012	Percentuale di cofinanziamento 11-15%	16-20%	21-25%	26/30%	31-35%	> 35%
1	Da 50.000	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%
2	Da 10.000 a 49.999	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%
3	Da 5.000 a 9.999	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%
4	Fino a 4.999	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%

In caso di raggruppamenti di 3 o più comuni legittimati a partecipare al riparto, il contributo massimo richiedibile è dato dalla somma dei singoli massimali di base (eventualmente aumentati come sopra visto), con una ulteriore maggiorazione del 3%. Ciò per favorire l'aggregazione territoriale, che si ritiene essere una modalità più efficace di intervento. All'interno del raggruppamento verrà nominato un soggetto di riferimento (come capofila), che provvederà alla presentazione del progetto e a ogni altro adempimento necessario.

Nel caso in cui il comune o il raggruppamento di comuni si avvalga di un soggetto attuatore, il rapporto con il soggetto attuatore sarà regolato da apposita convenzione e il contributo al lavoratore sarà erogato dal soggetto attuatore stesso, il quale sarà direttamente rimborsato dall'amministrazione regionale, previa apposita rendicontazione.

Per l'erogazione dei contributi a favore di disoccupati impiegati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, la Giunta Regionale mette a disposizione euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013 - capitolo 101854/U "Fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego dei disoccupati nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità (art. 11, comma 1, lett. A), L.R. 05/04/2013, n. 3)".

I contributi saranno erogati ai comuni o ai loro enti strumentali o alle società partecipate che ne faranno richiesta sino ad esaurimento dello stanziamento attraverso una procedura aperta a "sportello" e in ogni caso entro il 15 dicembre 2013.

Il fondo è così regolato:

- 4,2 milioni di euro per i contributi destinati ai comuni, enti strumentali o società partecipate delle classi demografiche 1, 2 e 3;
- 800 mila euro per i contributi destinati ai comuni, enti strumentali o società partecipate della classe demografica 4.

Per la presentazione delle richieste di contributo i comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate faranno riferimento a quanto indicato nella "Direttiva per la richiesta di contributi per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità" Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

Le domande di contributo devono pervenire agli uffici regionali competenti della Direzione Lavoro, redatte sulla base dell'apposito "fac-simile" contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

L'avviso pubblico da pubblicare nel sito Internet della Regione del Veneto è contenuto nell'Allegato C al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. I progetti potranno essere presentati agli uffici competenti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso.

Entro il mese di gennaio 2014, i comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate trasmettono agli uffici competenti della Direzione Lavoro l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto, della modalità di utilizzo dei lavoratori, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori coinvolti.

I presenti criteri di riparto sono stati oggetto di parere favorevole da parte della competente Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2013, così come richiesto dall'art. 41, comma 4, legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 n. 3 del 5 aprile 2013;
- Richiamata la Deliberazione/CR n. 78 del 5/07/2013;
- Visto il parere favorevole espresso dalla terza Commissione consiliare in data 17 luglio 2013.

delibera

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa.

2. Di approvare i seguenti allegati, parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato A “Direttiva per la richiesta di contributi per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità”;
- Allegato B “Fac-simile della domanda di contributo per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità”;
- Allegato C “Avviso pubblico”.

1. di determinare in euro 5.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alle attività relative ai contributi per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101854/U “Fondo per l’erogazione di un contributo per l’impiego dei disoccupati nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità (art. 11, comma 1, lett. A), L.R. 05/04/2013, n. 3)”;

2. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

3. di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro all’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale della Regione Veneto.

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)



ALLEGATO A alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013

pag. 1/4

DIRETTIVA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ'

1. Obiettivi

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, viene istituito un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità.

A tale scopo la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 ha stanziato risorse pari a euro 5.000.000,00.

2. Soggetti proponenti

Comuni o loro enti strumentali o società da essi partecipate. Gli enti strumentali e le società partecipate potranno beneficiare del suddetto contributo, solo qualora l'erogazione di tale contributo risulti conforme alla normativa in tema di aiuti di Stato.

Gli enti strumentali o le società partecipate potranno presentare i progetti solo previa autorizzazione del/i comune/i interessato/i, nella quale il comune dichiari di rinunciare a partecipare per proprio conto o tramite ulteriori soggetti.

In caso di aggregazione di più comuni, all'interno del raggruppamento verrà nominato un soggetto di riferimento (come capofila), che provvederà alla presentazione del progetto e a ogni altro adempimento necessario.

Ciascun soggetto proponente non potrà presentare più di un progetto. Nel caso in cui un comune presenti domanda di contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all'interno raggruppamenti di più comuni, qualora nessuna di queste domande sia già stata autorizzata con decreto, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di numero, alla domanda pervenuta per prima.

3. Soggetti attuatori

Il soggetto proponente attua direttamente il progetto o, nel caso dei comuni e delle aggregazioni di comuni, può avvalersi anche di un soggetto attuatore individuato mediante procedura conforme alla normativa vigente tra soggetti privati: imprese in genere, cooperative sociali di inserimento lavorativo e loro consorzi e società di public utility.

Il rapporto tra proponente e attuatore sarà regolato da apposita convenzione. In questo caso il lavoratore sarà impiegato nel servizio comunale per il tramite del soggetto attuatore e per il tramite di questo riceverà il contributo regionale.

I costi di gestione del rapporto con l'attuatore sono ad esclusivo carico del soggetto proponente e non potranno rientrare nella quota di cofinanziamento regionale prevista dall'art. 11, comma 4, della L.R. n. 3/2013.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013

pag. 2/4

4. Destinatari

Lavoratori disoccupati con un'età non inferiore a trentacinque anni e che siano stati licenziati o abbiano cessato il lavoro per qualsiasi causa, e:

abbiano esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni,

oppure

abbiano esaurito la mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni,

e

siano sprovvisti di trattamento pensionistico.

I soggetti aventi i requisiti sopra elencati, dovranno altresì essere stati segnalati al soggetto proponente dai Servizi Sociali del Comune di riferimento o dai Servizi Sociali delle ULSS o dai Centri per l'Impiego.

5. Individuazione delle azioni realizzabili

I lavoratori di cui sopra possono essere impiegati nello svolgimento di servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini, purché si tratti di attività aventi il carattere della straordinarietà e temporaneità.

La durata massima delle azioni è fissata in 6 mesi.

6. Modalità di utilizzo dei lavoratori

L'utilizzazione dei lavoratori nel progetto, sia nel caso di impiego diretto sia nel caso in cui ci si avvalga di un soggetto attuatore, può avvenire mediante una delle tipologie di rapporto previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle che non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio il lavoro a progetto, le prestazioni occasionali di tipo accessorio, limitatamente alle attività riconducibili alle previsioni dell'art. 70 del D.lgs 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni e i tirocini, nel rispetto della normativa vigente.

7. Criteri di riparto

In base alla classe demografica di appartenenza dell'amministrazione comunale, i massimali di base sono così di seguito fissati:

Classe demografica Residenti dati ISTAT 1 gennaio 2012		Massimale di base in caso di cofinanziamento al 10%
1	Da 50.000	€ 165.000,00
2	Da 10.000 a 49.999	€ 25.000,00
3	Da 5.000 a 9.999	€ 15.000,00

ALLEGATO A alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013

pag. 3/4

4	Fino a 4.999	€ 10.000,00
----------	--------------	-------------

In caso di enti strumentali o società partecipate, per calcolare il contributo massimo richiedibile si fa riferimento alla somma dei massimali previsti per ogni amministrazione comunale partecipante al progetto.

Il massimale di base è aumentato, in caso di cofinanziamento superiore al minimo del 10% previsto per legge, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

	Classe demografica Residenti dati ISTAT 1 gennaio 2012	Percentuale di cofinanziamento	11-15%	16-20%	21-25%	26/30%	31-35%	> 35%
1	Da 50.000	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%	
2	Da 10.000 a 49.999	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%	
3	Da 5.000 a 9.999	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%	
4	Fino a 4.999	+2,5%	+5,0%	+7,5%	+10%	+12,5%	+15%	

In caso di raggruppamenti di 3 o più comuni, il contributo massimo richiedibile è dato dalla somma dei singoli massimali di base (eventualmente maggiorati come sopra), con un'ulteriore maggiorazione del 3%.

8. Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono pervenire agli uffici regionali competenti della Direzione Lavoro tramite posta elettronica certificata e devono essere redatte sulla base dell'apposito "fac-simile", di cui all'Allegato B.

9. Termini di presentazione

Le domande di contributo potranno essere presentate, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio competente sotto riportato a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito avviso nel sito Internet della Regione del Veneto, nella sezione "Avvisi" ed entro il 15 dicembre 2013 o comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili:

Regione del Veneto – Giunta Regionale
 Direzione Lavoro
 Ufficio Crisi Aziendali e Incentivi alla Rioccupazione
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

ALLEGATO A alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013

pag. 4/4

Nell'oggetto della domanda dovrà essere riportata la dicitura: "Domanda di finanziamento di progetto di pubblica utilità".

La domanda di contributo e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: ".pdf", ".pdf/A", ".odf", ".txt", ".jpg", ".gif", ".tiff", ".xml".

10. Finanziamento

I Comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate possono richiedere alla Regione un contributo dell'importo massimo di euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato, a copertura del costo del lavoro, nel limite del massimale calcolato ai sensi del punto 7.

Si intende per costo del lavoro l'importo direttamente riferibile al lavoratore coinvolto nel progetto, comprensivo del costo retributivo e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per il lavoratore coinvolto.

L'importo del contributo da assegnare al singolo lavoratore sarà determinato dalle amministrazioni comunali di riferimento in relazione alle esigenze d'impiego, al grado di disagio del lavoro svolto e al reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato.

Il contributo deve essere integrato da una quota comunale aggiuntiva pari ad almeno il 10 per cento del finanziamento regionale. Tale quota potrà essere integrata, in tutto o in parte, da parte di soggetti terzi pubblici o privati.

Qualora non venga comunicato l'avvio del progetto entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello stesso, l'Amministrazione Regionale si riserva di disimpegnare, con decreto, le risorse impegnate per il progetto e destinarle ad altri progetti.

Il contributo regionale sarà erogato ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione, a seguito della presentazione del rendiconto.

11. Rendicontazione

Il rendiconto deve essere presentato, a cura del soggetto proponente o del soggetto attuatore, entro 60 giorni dal termine delle attività oggetto di contributo, usando l'apposito modulo che sarà approvato con decreto del Dirigente della Direzione Lavoro:

- In caso di rapporto di lavoro a termine (tempo determinato o collaborazione a progetto): oltre alla suddetta dichiarazione, occorre trasmettere copia delle buste paga dei lavoratori coinvolti nel progetto.
- In caso di prestazione occasionale di tipo accessorio: è sufficiente presentare copia dei buoni lavoro (*voucher*) acquistati ed intestati ai lavoratori coinvolti nel progetto.
- In caso di tirocinio: è necessario presentare copia dei prospetti borsa lavoro dei tirocinanti coinvolti.

Nel caso di impiego attraverso un soggetto attuatore, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere altresì allegata copia della convenzione.

Il contributo verrà erogato a seguito di presentazione, da parte del soggetto proponente o del soggetto attuatore, della relativa nota di debito.

12. Adempimenti

Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni, i loro enti strumentali o le società partecipate trasmettono alla Giunta regionale - Direzione Lavoro, l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto, della modalità di utilizzo dei lavoratori, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori coinvolti.

13. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in seguito all'implementazione del presente bando verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013**

pag. 1/4

**FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI
NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ'**

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Lavoro
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Il/La/i sottoscritto/a/i _____ in qualità di legale/i rappresentate/i

- del Comune di _____
con sede in _____
- dell'Ente strumentale _____ del Comune di _____
con sede in _____
- della Società _____
con sede in _____
partecipata _____ dal Comune di _____
dal Comune di _____
dal Comune di _____
- del raggruppamento di comuni così composto:
 dal Comune di _____ (Capofila)
con sede in _____
 dal Comune di _____
con sede in _____
 dal Comune di _____
con sede in _____

CHIEDE/ONO

ALLEGATO B alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013

pag. 2/4

Il contributo previsto dalla D.G.R. n. _____ del _____, nella misura di complessivi euro _____, per l'impiego di n. _____ persone disoccupate nello svolgimento di lavori di pubblica utilità per la realizzazione dei seguenti servizi:

- bibliotecari e/o museali
 - amministrativi
 - assistenza agli anziani
 - di supporto scolastico
 - cimiteriali
 - giardinaggio di aree pubbliche
 - vigilanza parcheggi
 - assistenza ai convegni
 - altri servizi a beneficio dei cittadini (specificare) _____
-

a tale scopo

DICHIARA/NO

- che si avvarrà del seguente/i soggetto attuatore/i: _____
- (in caso di soggetto proponente che sia società partecipata o ente strumentale) che l'erogazione del contributo richiesto è conforme alla normativa in tema di aiuti di Stato.
- che si avvarrà del/i seguente/i lavoratore/i:

Nome e cognome del lavoratore	Codice fiscale del lavoratore	Comune di residenza	Contributo richiesto

- che il/i lavoratore/i impiegato/i ha un'età non inferiore a trentacinque anni

ALLEGATO B alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013

pag. 3/4

- che il/i lavoratore/i impiegato/i è/sono stato/i licenziato/i o ha/hanno cessato il lavoro per qualsiasi causa
- che il/i lavoratore/i impiegato/i ha/hanno esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni oppure ha/hanno esaurito il trattamento di mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni
- che il/i lavoratore/i impiegato/i è/sono sprovvisto/i di trattamento pensionistico
- che il/i lavoratore/i impiegato/i è/sono stati segnalati al soggetto proponente dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dai Servizi Sociali delle ULSS o dai Centri per l'Impiego.

SI IMPEGNA/NO

1. A integrare il contributo regionale con una quota aggiuntiva pari a euro _____, corrispondente al _____%:
 - del contributo regionale richiesto (se inferiore al massimale di base)
 - del massimale di base.
2. A trasmettere alla Giunta regionale - Direzione Lavoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto, della modalità di utilizzo dei lavoratori, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori coinvolti.
3. A trasmettere il rendiconto, corredata da tutta la documentazione richiesta al punto 11. della "Direttiva per la richiesta di contributi per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità" (Allegato A della DGR n. _____ del _____), entro 60 giorni dal termine delle attività oggetto del contributo (o, in caso di impiego di soggetto attuatore, a far trasmettere dal soggetto attuatore tutta la documentazione richiesta, nei tempi sopra previsti).

data _____

TIMBRO E FIRMA

Si allega:

- (nel caso in cui il soggetto proponente sia una società partecipata o un ente strumentale) l'autorizzazione del/i comune/i interessato/i, nella quale il comune dichiari di rinunciare a partecipare per proprio conto o tramite ulteriori soggetti;
- (nel caso di richiesta di contributo superiore al massimale di base o di soggetto proponente che rappresenti più comuni) tabella dettagliata di calcolo del contributo richiesto;

ALLEGATO B alla Dgr n. 1371 del 30 luglio 2013

pag. 4/4

- (nel caso in cui ci si avvalga di un soggetto attuatore) dichiarazione di impegno del soggetto attuatore a trasmettere il rendiconto, corredata da tutta la documentazione richiesta al punto 11. della “Direttiva per la richiesta di contributi per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità” (Allegato A della DGR n. _____ del _____), entro 60 giorni dal termine delle attività oggetto del contributo.